

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Comune di Roletto

VARIANTE PARZIALE N.1/2020 AL P.R.G.C. VIGENTE

Comma 5, art.17 della Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.

Progetto Preliminare

Allegato:
Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_1_20_rlt

giugno 2020


Comune di Roletto – Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente – Progetto Preliminare
Verifica di Compatibilità Acustica

Progettazione:

Dott. Stefano Roletti



	<p>Baltea S Site via Carlo Alberto, 28 10090 San Giorgio Canavese (Torino) - IT tel. +39 347 2631589 fax +39 0124 325168 envia@libero.it</p>
--	---

Dott.ssa Francesca Gazzani


1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Roletto (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2004*) e successivamente modificato per effetto del *Piano Regolatore Generale Comunale (P.C.A.)* con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare).

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione delle Ipotesi di Variazione introdotte al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto

La Variante è stata predisposta essenzialmente per recepire l'aggiornamento dei criteri commerciali comunali, approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2019, e comprende inoltre una serie di modifiche, sia cartografiche che normative, finalizzate a risolvere problematiche puntuali e ad apportare delle correzioni e precisazioni alle norme tecniche di attuazione a seguito del primo anno di applicazione delle stesse.

In dettaglio le modifiche introdotte dalla Variante sono le seguenti:

- intervento 1: adeguamento del P.R.G.C. alle scelte effettuate nell'ambito delle delibere consiliari che adottano i criteri di programmazione commerciale (D.C.C. n.58 del 18/12/2019);
- intervento 2: ripermetrazione dell'area per servizi pubblici F4 nel centro storico del capoluogo;
- intervento 3: modifica dell'area per servizi F19 in Borgata Roncaglia;
- intervento 4: eliminazione della previsione di ampliamento stradale di via Roncaglia all'altezza della zona normativa C3;
- intervento 5: modifiche delle norme tecniche di attuazione;

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree.

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle diverse aree interessate dalla *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare).

Zona	Destinazioni consentite	Classe acustica
Zona di interesse Storico, Archeologico, Architettonico ed Ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - residenziale; - strutture di vendita al dettaglio; - locali per il pubblico spettacolo; - pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; - studi professionali; uffici direzionali (bancari, assicurativi, agenzie varie); - sedi di associazioni varie; scuole private; sedi per attività culturali private; attrezzature per lo sport e il tempo libero; - alberghi. - residence - ostelli - tutte le attività per la residenza temporanea e quelle direttamente connesse quali bar, ristoranti, sale congressi, attrezzature sportive e ricreative, ivi comprese le attività di custodia oraria dell'infanzia. - campeggi che comprendano tutte le attività per il soggiorno temporaneo all'aperto e quelle direttamente connesse quali bar, ristoranti, servizi e attrezzature sportive e ricreative - abitazioni mono e plurifamiliari; - abitazioni collettive: organismi abitativi a gestione unitaria dotati di servizi comuni. (con esclusione di quelle socio-sanitarie e assistenziali) e i relativi accessori e servizi pertinenti - attività artigianali compatibili con la residenza non rumorose o moleste - sedi associative, culturali, sportive e categoriali; - ristoranti, bar, locali di divertimento, alberghi - artigianato di servizio, (quali pettinatrici, parrucchieri, calzolai, sartorie), con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti o comunque incompatibili con la residenza, per una superficie utile massima di mq. 50; - commercio al dettaglio - uffici e studi professionali - istruzione: asili nido, scuole materne, elementari e medie dell'obbligo; - interesse comune: sedi delle pubbliche amministrazioni, attrezzature religiose, culturali, ricreative, assistenziali, sanitarie - parcheggi pubblici - servizi amministrativi consortili ed attrezzature culturali e per convegni 	I ÷ III
Aree per attrezzature e servizi pubblici - F	F4.A Parcheggio pubblico	?
	F4.B Verde pubblico	

Tabella 1.1 – Classificazione acustica da Fase I

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

Per quanto riguarda le aree di nuovo impianto si è assegnata la massima classe acustica prevista per la specifica tipologia di area.

Per quanto riguarda invece le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici, ...): si è assegnata la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di afferenza.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m², al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m²) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m²;
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m² si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
- sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.

Comune di Roletto – Variante parziale n. 1/2020 al P.R.G.C. vigente – Progetto Preliminare

Verifica di Compatibilità Acustica

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV





Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della ipotesi di Variazione del P.C.A.

2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del P.C.A., determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal P.C.A. di Roletto.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette a variazione urbanistica nell'ambito della *Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente* di Roletto (Progetto Preliminare).

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante Parziale n.1/2020 al P.R.G.C. vigente di Roletto (scala 1 : 2 500)	Descrizione
		<p>Intervento 2</p> <p>Descrizione: Le modifiche apportate alle aree A2 (diminuzione di superficie) e F4 (aumento di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>
		<p>Intervento 3</p> <p>Descrizione: Le nuove aree F4.A (ampliamento del parcheggio pubblico) e F4.B (verde pubblico), derivanti dalla suddivisione dell'area F4, non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

LEGENDA

Classe acustica

	<i>I - Aree particolarmente protette</i>
	<i>II - Aree ad uso prevalentemente residenziale</i>
	<i>III - Aree di tipo misto</i>
	<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>
	<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>
	<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>